

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Roma, 1 dicembre 2015

Tommaso Tridente

ART. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011

(convertito, con modifiche, nella L. n. 111 del 15/7/2011)

- 1. Requisiti di accesso.**
- 2. Durata del regime.**
- 3. Fuoriuscita dal regime.**
- 4. Adempimenti e semplificazioni contabili;**
- 5. Accertamento e sanzioni aggravanti.**

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

SOGGETTI INTERESSATI:



**PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA,
ARTI O PROFESSIONI IN FORMA INDIVIDUALE (con
esclusione quindi di SOCIETA' e ASSOCIAZIONI TRA
PROFESSIONISTI)**

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE AL REGIME

- **Si inizi una nuova attività di impresa, arte o professione;**
- **Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare;**
- **L'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui questa consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;**
- **Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente, non sia superiore a 30.000 euro;**

CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO **(da monitorare annualmente)**

- **Persone fisiche che si avvalgono di regimi IVA speciali (Sali e tabacchi, editoria, e..);**
- **Persone fisiche non residenti;**
- **Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;**
- **Soggetti che, contestualmente all'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, partecipano a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale (l'eventuale partecipazione nella società/associazione deve essere stata ceduta entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di accesso al regime agevolato);**

REQUISITI OGGETTIVI PER ACCEDERE AL REGIME (RELATIVAMENTE ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE)

- **Il volume dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti non deve avere superato 30.000 euro cumulativamente per tutte le attività esercitate (con ragguaglio ad anno in caso di inizio attività);**
- **Non devono essere state effettuate cessioni all'esportazione, cessioni ad esportatori abituali, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;**
- **Non devono essere stati sostenuti costi per lavoro dipendente o per collaboratori (esclusi gli occasionali);**
- **Non devono essere state erogate somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di solo lavoro.**

REQUISITI OGGETTIVI PER ACCEDERE AL REGIME (RELATIVAMENTE AL TRIENNIO SOLARE PRECEDENTE)

Non devono essere stati effettuati acquisti di beni strumentali (anche mediante contratti di locazione, noleggio e leasing) per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro al netto dell'IVA, ancorchè non detratta e senza ragguaglio ad anno se il triennio è incompleto, considerando anche gli acquisti effettuati presso soggetti non titolari di partita IVA. Il valore del triennio dovrà essere poi continuamente monitorato per non superare il valore limite di 15.000 euro (aggiungendo annualmente gli acquisti dell'anno in corso e togliendo quelli dell'ormai divenuto quarto anno precedente).

INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI

Chi inizia una attività di impresa o di arte o professione e presume di rispettare tutte le condizioni particolari richieste per l'applicazione di tale regime lo comunica nella dichiarazione di inizio attività tramite modello AA9 in sede di apertura di partita IVA.

Il limite di 30.000 euro di ricavi/compensi sarà da raggugliare ad anno.

DURATA DEL REGIME DEI MINIMI

La possibilità di usufruire della permanenza nel regime è fissata fino al compimento del 5° anno da quello di inizio dell'attività.

Unica deroga a tale limite di durata è concessa ai contribuenti che allo scadere del termine non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel regime fino al periodo di imposta di compimento dei 35 (*indipendentemente dal giorno del compleanno, quindi, fosse anche il primo gennaio, il periodo di imposta in cui si compiono 35 anni è l'ultimo periodo di imposta agevolato*)

FUORIUSCITA DAL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

FACOLTATIVA:

PER OPZIONE, TRAMITE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE, addebitando ad esempio l'imposta sul valore aggiunto al proprio cessionario o committente, ovvero esercitando il diritto alla detrazione d'imposta.

In ogni caso, l'uscita dal regime deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

L'opzione ha la durata minima di un triennio, decorso il quale è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca, da manifestarsi con le stesse modalità dell'opzione (comportamento concludente e successiva revoca).

FUORIUSCITA DAL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

OBBLIGATORIA:

- 1) Per sopravvenuta mancanza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi (anche di uno solo). Ad esempio se:**
- consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;**
 - effettua una cessione all'esportazione;**
 - sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;**
 - eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;**
 - effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro;**

- a causa di un mutamento dell'attività, rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- trasferisce la propria residenza all'estero;
- a causa di un mutamento dell'attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

2) Per scadenza del periodo massimo di permanenza nel regime (fine del quinquennio o fine dell'anno di compimento del 35esimo anno di età);

3) In seguito ad accertamento divenuto definitivo (dall'anno successivo ovvero dall'anno stesso qualora i ricavi/compensi accertati superino il limite di 45.000 euro).

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Decorrenza degli effetti dell'uscita dal regime dei minimi OBBLIGATORIA :



Il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui si realizza la causa di fuoriuscita.

N.B.: Sei ricavi o i compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (quindi 45.000 euro), allora il regime cessa di avere efficacia nell'anno stesso in cui avviene il superamento. In quest'ultimo caso, è dovuta l'IVA relativa alle operazioni attive effettuate nel corso dell'intero anno solare scorporandola dai corrispettivi, per tutte quelle operazioni effettuate fino al superamento dei 45.000 euro di incassi, con relativo diritto alla detrazione dell'IVA assoluta sugli acquisti.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

**Effetti dell'uscita dal regime dei minimi IN CORSO D'ANNO
(RICAVI/COMPENSI OLTRE 45.000 EURO):**



- **Il contribuente dovrà istituire i registri IVA entro il termine della prima liquidazione periodica successiva al superamento del limite.**
- **Il contribuente dovrà annotare i corrispettivi e gli acquisti precedenti al superamento del limite entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA;**
- **Il contribuente dovrà presentare regolarmente, nei termini ordinari, la comunicazione annuale IVA e la dichiarazione annuale IVA, comprensive delle operazioni dell'intero anno solare.**

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI AI FINI IVA:

- **Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, senza possibilità di detrarre l'IVA addebitata sulle stesse;**
- **Obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante emissione e conservazione delle fatture, se dovute o richieste dal cliente senza addebito dell'imposta;**
- **Iscrizione negli elenchi VIES per effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi, integrando le fatture ad essi relative con indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta (versamento della stessa imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni);**
- **Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA, esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; esonero dalla tenuta e conservazione dei registri; esonero dalla Comunicazione annuale dati IVA, dalla dichiarazione annuale IVA, dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.**

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO:

- **Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;**
- **Esonero dalla registrazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili;**
- **Esclusione dall'assoggettamento agli studi di settore e parametri, con conseguente esonero dalla compilazione dei relativi modelli;**
- **IRAP – esclusione completa;**
- **Esclusione dall'assoggettamento a qualunque ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.**
- **Il reddito è costituito dalla differenza:**

RICAVI O COMPENSI PERCEPITI – SPESE SOSTENUTE

(SI APPLICA IL PRINCIPIO DI CASSA E NON QUELLO DI COMPETENZA, anche all'acquisto di beni strumentali, non ammortizzati per competenza)

TASSAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO:

Sulla differenza tra:

RICAVI O COMPENSI PERCEPITI – SPESE SOSTENUTE

Si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI DEL 5%.

IL REDDITO NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E, PERTANTO, IN ASSENZA DI ALTRI REDDITI IMPONIBILI, NON SARANNO SCOMPUTABILI GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

ACCERTAMENTO:

- **Non si applicano gli studi di settore;**
- **si applicano tutti gli altri tipi di accertamento previsti con riferimento alle II.DD. ed all'IVA.**

In caso di infedele dichiarazione dei dati attestanti requisiti e condizioni del nuovo regime fiscale, è previsto un aumento del 10% delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 471/97, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.